



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE D'URGENZA

SEDUTA DI I^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2022/00072 DEL 22/11/2022

**OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
05/09/2014 N. 40, A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA.**

**PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.**

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 17:00 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres

N	COGNOME E NOME	Pres

1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI	12	PATRUNO Sig. Carlo	NO
2	AMBRUOSI Virginia	NO	13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	SI
3	BATTISTA Loredana	NO	14	RELLA Sig. Giuseppe	SI
4	BONDANESE Giuseppe	SI	15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	NO
5	COLAPIETRO Sig. Matteo	SI	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	NO
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	SI
7	DI PANTALEO Sig. Davide	SI	18	SCANNICCHIO Saverio	SI
8	FIORENTINI Emanuela	SI	19	SCHIRONE Sig. Luigi	NO
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 14 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Virginia Ambruosi Loredana Battista Carlo Patruno Pierpaolo Ruggiero Giovanna Salemmi Luigi Schirone

OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N. 40, A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA".

PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0362905 del 14.11.2022, la Ripartizione Tributi ha trasmesso al Municipio proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N. 40, A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA".

PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

CONSIDERATO che in merito alla stessa è stato richiesto al Municipio, entro il termine di 30 giorni, di esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

RILEVATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame della competente commissione permanente ordinaria del Municipio;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0362905 del 14.11.2022, trasmessa dalla Ripartizione Tributi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la proposta di delibera agli atti trasmessa dalla Ripartizione;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con n. 12 VOTI FAVOREVOLI

N. 3 ASTENUTI (Bondanese, Colapietro, Scannicchio)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

- 1. DI ESPRIMERE** parere **favorevole** riguardo la proposta di deliberazione avente ad oggetto "modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione n. 40 del 05.09.2014, a seguito dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Giuseppe Neviera;
- 2. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Ripartizione Tributi per i consequenziali atti di competenza.

OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N. 40, A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA".

PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

SCHEDA VOTANTI

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	=
BATTISTA	=
BONDANESE	X
COLAPIETRO	X
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	=
PUTIGNANO	X
RELLA	X

RUGGIERO	=
SALEMMI	=
SANTERAMO	X
SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	=
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 14 CONSIGLIERI

OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N. 40, A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA".

PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

ESITO VOTAZIONE

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con n. 12 VOTI FAVOREVOLI

N. 3 ASTENUTI (Bondanese, Colapietro, Scannicchio)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari, data di segnatura del protocollo

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.)

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie
Al Sig. Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione 2022/150/00022 recante "*Modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione 05/09/2014 n.40 e ss.mm.ii. a seguito dell'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Giuseppe Neviera*".
Richiesta Parere.

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si compie alla presente.

Con la presente, pertanto, si richiede ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo l'espressione del parere di competenza di ciascun Municipio entro il termine di 30 giorni.

In attesa di ricevere nel predetto termine i succitati pareri e restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Ninni
F.to Digitalmente



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2022/150/00022

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 14/11/2022
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Estensore Tributi
Responsabile Proponente: Giuseppe Ninni

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N.40 E SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la deliberazione consiliare n.53 del 29/06/2021 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n.53 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale risulta approvato l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale Giuseppe Neviera, che impegna l'amministrazione comunale ad apportare alcune variazioni alle disposizioni contenute all'art.27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti;

PREMESSO CHE:

- il vigente Regolamento per l'istituzione ed applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e successive modificazione ed integrazioni, all'art.27 rubricato "Agevolazioni", contiene, tra l'altro, la disciplina per il riconoscimento in favore delle utenze domestiche delle esenzioni e riduzioni in favore dei nuclei familiari con determinate caratteristiche e reddito ISEE non superiori a determinate soglie;
- la regolamentazione e il riconoscimento di tali esenzioni/riduzioni è sostanzialmente fondato sul possesso di prestabiliti valori ISEE del nucleo familiare dell'istante desunti da certificazione in corso di validità, e sulle modalità di presentazione delle istanze, da presentare nel periodo 01 gennaio/30 giugno dell'anno successivo rispetto al periodo di imposta di riferimento, attraverso i Caf convenzionati con il Comune;

RILEVATO che l'attuale disciplina regolamentare, riconoscendo il beneficio delle esenzioni/riduzioni nel corso dell'anno successivo il periodo d'imposta di riferimento, allunga sensibilmente i tempi di definizione delle istanze, con inutile aggravio di spesa in capo al Comune. Infatti, in ciascun anno d'imposta, gli uffici comunali si trovano nelle condizioni di dover elaborare il ruolo ordinario TARI senza poter considerare le riduzioni/esenzioni spettanti per tale annualità ai sensi del Regolamento, spedire gli avvisi ordinari di pagamento anche ai contribuenti che in esito alle istanze si troveranno a poter beneficiare dell'esenzione o della riduzione TARI e, conseguentemente, al termine dell'istruttoria delle istanze presentate dai CAF nel primo semestre successivo al periodo di imposta di riferimento, procedere con la rielaborazione degli avvisi di pagamento oggetto di esenzione/riduzione e successivo recapito/postalizzazione;

DATO ATTO che rispetto alla vigente disciplina obiettivamente lunga ed inutilmente onerosa, in ogni caso valida a tutto il 2022, si reputa di estrema utilità rivedere il sistema di gestione delle

riduzioni/esenzioni di cui all'art.27 del vigente Regolamento in favore delle utenze domestiche, attraverso una lieve rivisitazione delle disposizioni regolamentari, fondamentale tesa a consentire la presentazione delle istanze di riduzione/esenzione nel medesimo anno a cui le richieste di riferiscono, utilizzando la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità in tale anno d'imposta;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esplicitate, proporre una variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p>	<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 25.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</p>

<p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente</p>	<p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di</p>
---	--

<p>Regolamento.</p> <p>3. Le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione.</p> <p>4. Tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>	<p>appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</p> <p>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>4.bis Le istanze presentate per il tramite dei</p>
--	---

	<p>CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>
--	--

DATO ATTO che le modifiche al Regolamento così come innanzi evidenziate, non comportano variazioni di gettito, dal momento che le stesse si pongono il mero fine di snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;
- l'art.30, comma 5, del D.L.41/2021;

PRESO ATTO:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

DATO ATTO che:

- il D.L. 228/2021 convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e ss.mm.ii. all'art.3, comma 5-quinquies prevede a partire dal 2022 che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari entro il 30 aprile di ciascun anno, - ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall'art.1, comma 683, legge n.147/2013 e dall'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 -, e che in caso di proroga successiva al 30 aprile del Bilancio di previsione, il termine per l'approvazione di tali atti coincide con quello definitivamente stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data di loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. _____ del _____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 30 giorni previsto dal medesimo articolo 55;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- _____;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il parere della C.C.P. competente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e il rispetto dei perentori termini di legge;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n.40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, riportante nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno</p>	<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</p>

<p>precedente non superi il limite di € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al</p>	<p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: -</p>
---	--

<p>campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione.</p> <p>4. Tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>	<p>del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</p> <p>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno</p>
--	--

	<p>del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>
--	--

3. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui al punto precedente sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2023;



COMUNE DI BARI

N. 2022/00053 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2022

O G G E T T O

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA CONCERNENTE: VARIAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE "TASSA SUI RIFIUTI".

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, IN MODALITA' MISTA, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. ANTONIO DECARO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ACQUAVIVA Nicola	SI
2	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
3	AMORUSO Nicola	SI
4	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
5	BRONZINI Ing. Marco	SI
6	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
7	CARELLI Italo	SI
8	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
9	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
10	CIAULA Antonio	SI
11	CIPRIANI Danilo	SI
12	DELLE FONTANE Antonello	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
14	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
15	FERRI Francesca	SI
16	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI
17	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
18	LA PENNA Annarita	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LOPRIENO Nicola	SI
20	LORUSSO Maria Carmen	NO
21	MAGRONE Sig. Pasquale	SI
22	MANGINELLI Laura	NO
23	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
24	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
25	PAPARELLA Micaela	SI
26	PENNISI Cristina	SI
27	PICARO Dott. Michele	SI
28	RANIERI Rag. Romeo	SI
29	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
31	SCARAMUZZI Domenico	SI
32	SIMONE Alessandra	NO
33	SISTO Sig. Livio	NO
34	VACCARELLA Elisabetta	SI
35	VIGGIANO Giuseppe	NO
36	VISCONTI Alessandro	SI

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 29 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 27 favorevoli (Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Antonio Ciaula, Danilo Cipriani, Giuseppe Di Giorgio, Pasquale Di Rella, Francesca Ferri, Francesco Giannuzzi, Pierluigi Introna, Annarita La Penna, Nicola Loprieno, Pasquale Magrone, Giuseppe Neviera, Micaela Paparella, Cristina Pennisi, Michele Picaro, Romeo Ranieri, Fabio Saverio Romito, Silvia Russo Frattasi, Domenico Scaramuzzi, Elisabetta Vaccarella, Alessandro Visconti)

n. 0 contrari

n. 2 astenuti (Italo CARELLI, Antonello Delle Fontane)

approva la proposta



COMUNE DI BARI

*g
pub*

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO che il vigente Regolamento per l'istituzione ed applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.27 rubricato "Agevolazioni", contiene la disciplina per il riconoscimento in favore delle utenze domestiche delle esenzioni e riduzioni in favore dei nuclei familiari con determinate caratteristiche e reddito ISSE non superiori a determinate soglie;

DATO ATTO che il sistema del riconoscimento di tali esenzioni e riduzioni è sostanzialmente fondato sul possesso di valore ISEE del nucleo familiare dell'istante riferito all'anno precedente, e sulle modalità di presentazione delle istanze da presentare attraverso i Caf convenzionati con il Comune nel periodo 01 gennaio/30 giugno dell'anno successivo rispetto al periodo di imposta di riferimento;

RILEVATO che siffatta impostazione regolamentare allunga sensibilmente i tempi di definizione delle istanze, con inutile aggravio di spesa in capo al Comune. Infatti, in ciascun anno d'imposta, l'Ente si trova nelle condizioni di dover elaborare il ruolo ordinario TARI senza considerare le riduzioni/esenzioni spettanti ai sensi del Regolamento, spedire gli avvisi ordinari di pagamento anche ai contribuenti che in esito alle istanze si troveranno a poter beneficiare dell'esenzione o della riduzione TARI, e conseguentemente al termine dell'istruttoria delle istanze presentate dai CAF nel primo semestre successivo al periodo di imposta di riferimento, procedere con la predisposizione del ruolo suppletivo con rielaborazione degli avvisi oggetto di riduzione ed esenzione, e postalizzazione degli stessi a mezzo posta ordinaria.

DATO ATTO che rispetto alla vigente disciplina obiettivamente lunga, farraginosa ed inutilmente onerosa, si reputa di estrema utilità rivedere il sistema di gestione delle riduzioni/esenzioni di cui all'art.27 del vigente Regolamento, attraverso una lieve rivisitazione delle disposizioni regolamentari, **tesa a consentire la presentazione delle istanze nel medesimo anno a cui le richieste di riferiscono, utilizzando la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità in tale anno d'imposta;**

RITENUTO, per le ragioni innanzi esplicitate, proporre il seguente ordine del giorno finalizzato ad incaricare il Sindaco, l'Assessore alla Risorse Finanziaria e l'intera Giunta di predisporre proposta consiliare di variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, al fine di consentire che le istanze di agevolazione per le utenze domestiche devono essere presentate ogni anno, per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, unitamente a certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità dell'istante, a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui le richieste di riferiscono e sino al 30 giugno del medesimo anno.

DATO ATTO che la succitata modifica regolamentare, consentirà agli utenti aventi diritto, di definire nel medesimo anno di imposta il beneficio dell'esenzione e/o della riduzione senza dover attendere l'esercizio

successivo, e permetterà un significativo risparmio in termini di minori oneri di postalizzazione e minori oneri per spesa di personale dedicato a tale attività istruttoria;

ACCERTATO che l'esecuzione del presente ordine del giorno non comporta variazioni di gettito, dal momento che la variazione regolamentare proposta ha il mero fine di snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

IMPEGNA

IL SINDACO, L'ASSESSORE ALLE RISORSE FINANZIARIE E L'INTERA GIUNTA COMUNALE a predisporre proposta consiliare di variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, al fine di consentire che le istanze di agevolazione per le utenze domestiche devono essere presentate ogni anno, per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, unitamente a certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità dell'istante, a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui le richieste di riferiscono e sino al 30 giugno del medesimo anno;

Bari,

28/07/2022

Il Consigliere Comunale



DELIBERAZIONE N. 2022/00053 DEL 28.07.2022

Sono presentati, all'inizio della Seduta, 3 ordini del giorno, rispettivamente a firma del consigliere: Neviera, Romito, Ciaula, Picaro, Di Rella.

I testi sono stati distribuiti ai singoli Consiglieri, pertanto, inizierei dal primo ordine del giorno, passando la parola al proponente consigliere Neviera.

CONSIGLIERE NEVIERA:

Grazie Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi dato la possibilità di presentare quest'ordine del giorno che avrei dovuto presentare in occasione della delibera della Tari, ma per un impedimento familiare non mi è stato possibile farlo. Sarò breve.

Quest'ordine del giorno tende, essenzialmente, a dare la possibilità, all'Amministrazione, di avere una possibilità, in termini di oneri di risparmio e minori oneri per la spesa del personale dedicato all'attività istruttoria. Vi spiego: attualmente, per le esenzioni Tari, l'Amministrazione apre il portale per consentire ai cittadini, da gennaio a giugno di ogni anno.

PRESIDENTE:

Chiedo scusa consigliere Neviera, siccome sento un vociare fastidioso in sottofondo, chiedo ai Consiglieri di evitare di parlare e di ascoltare il consigliere Neviera o di uscire.

CONSIGLIERE NEVIERA:

La premessa l'avevo già fatta dimenticando una cosa che dico adesso: ringrazio il Direttore della Ripartizione, dottor Ninni perché mi ha dato delle indicazioni utilissime per buttare giù quest'ordine del giorno, perché, poi, è un'idea e mi sono confrontato con lui e con l'Assessore. In questo momento, per la città di Bari, quando è andata in vigore la questione relativa all'esenzione e alla possibilità di dare ai cittadini il non pagamento della Tari se avevano un Isee al di sotto di una certa soglia, la discrasia dov'era e dov'è attualmente? Quello che si consente al cittadino di presentare l'Isee, per esempio, del 2022 per la Tari del 2021. Che cosa accade? Quando la Tari viene postalizzata ed emessa verso la fine dell'anno, come accade spesso da molto tempo, il cittadino non sa se deve pagare o non deve pagare, quindi, attende l'anno successivo e in questo caso se deve pagare paga in ritardo, quindi, con conseguenze per l'Amministrazione d'incassare dei soldi e non sapere per il Bilancio e quanto altro. Se, invece, non deve pagare, quindi, lo fa dopo.

Quest'ordine del giorno tende, essenzialmente, a portare le cose in regola, cioè, sarà possibile, approvando quest'ordine del giorno, avere l'esenzione con l'anno corrente e l'Isee corrente. Questo consentirà anche all'Amministrazione, per esempio, nel 2022, di sapere, già in anticipo, quando farà le postalizzazioni, gli invii degli avvisi, che non dovrà inviare tot avvisi per quanto riguarda dei cittadini che hanno avuto la possibilità di avere l'esenzione con Isee corrente e anno corrente, quindi, questa cosa qua, per le ragioni innanzi specificate, è tesa a consentire la presentazione dell'istanza nel medesimo anno in cui le richieste si riferiscono, utilizzando la certificazione Isee ordinaria, in corso di validità, nell'anno d'imposta della cartella Tari. Questa modifica regolamentare consentirà, senza ombra di dubbio, agli utenti, agli aventi diritto, di definire, nel medesimo anno d'imposta, il beneficio dell'esenzione o della riduzione senza dover attendere l'esercizio successivo e permetterà, quindi, all'Amministrazione comunale, un risparmio in termini minori di

oneri di postalizzazione e minori oneri di spesa di personale dedicato a quest'attività istruttoria, quindi, con quest'ordine del giorno chiedo al Sindaco, all'Assessore alle Risorse Finanziarie e all'intera Giunta comunale di predisporre una proposta consiliare che sarà, com'è giusto che sia, vagliata dalla Commissione competente. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Neviera. È aperta la discussione sull'ordine del giorno. Ha chiesto d'intervenire il consigliere Delle Fontane, successivamente il consigliere Picaro.

CONSIGLIERE DELLE FONTANE:

Grazie Presidente. Presidente, onestamente, come Movimento 5 Stelle, ammiriamo e apprezziamo il tentativo del consigliere Neviera, con quest'ordine del giorno, questo tentativo, sostanzialmente, di cercare di mettere ordine della gestione Tari a Bari e delle relative cartelle Tari, però, Consigliere, purtroppo, pur apprezzando il tentativo temo che questa proposta andrà un po' a confondere un campo già abbastanza confuso. Ricordo a tutti gli atavici problemi dei cambi Tari, dei cambi residenza, che ancora attendono una soluzione definitiva, i parametri Isee che sono fermi da quasi 10 anni, quindi, ad oggi sono totalmente anacronistici per rientrare in esenzioni, in riduzioni e agevolazioni, senza contare i cambi di aziende dei gestori del servizio delle istanze di agevolazioni e riduzioni e, quindi, dei vari portali che, attualmente, ad esempio, non permettono al cittadino di entrare e verificare, magari, le istanze presentate, magari, più di un paio di anni fa. Sulla base di queste premesse, quindi, collega Neviera, ritenendo, comunque, apprezzabile il tentativo, anche se siamo tendenti a non votare favorevolmente, però, come Movimento 5 Stelle non possiamo non apprezzare il tentativo di un Consigliere Comunale che cerca, in qualche modo, di dare il suo apporto in una criticità oramai atavica in un servizio che presenta delle criticità oramai ataviche. Pertanto, il nostro voto sarà di astensione, perché riteniamo che questo tentativo, probabilmente, andrà a confondere ulteriormente la gestione Tari che, a nostro avviso, va totalmente rivista e rivoluzionata. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Delle Fontane. Consigliere Picaro.

CONSIGLIERE PICARO:

Grazie Presidente. In primo luogo apprezzo l'impegno e l'ordine del giorno presentato dal consigliere Neviera, ne condivido le criticità che ha esposto, che sono le criticità di tanti cittadini che hanno problemi nel dover ricevere l'Isee l'anno successivo, aspettare per comprendere se sono nelle condizioni o no di dover avere le agevolazioni o le esenzioni, quindi, il mio voto sarà assolutamente favorevole, perché questo è quello che molti cittadini hanno rappresentato, poi, tra l'altro, mi permetto anche di aggiungere che, coadiuvato dal Direttore della Ripartizione Ragioneria e Tributi, Ninni, sicuramente ha avuto la validazione organizzativa per fare in modo che ciò potesse essere fatto. Ritengo che sia assolutamente utile, agevolerebbe anche l'Amministrazione comunale nel fare in modo che ordinariamente si possa comprendere, nei tempi e modi previsti che un cittadino possa fruire delle agevolazioni o delle esenzioni, quindi, ritengo che sia meritevole di attenzione. Il mio voto favorevole l'ho già anticipato.

Riguardo le ulteriori precisazioni del consigliere Antonio delle Fontane, anche in questo caso mi trovo assolutamente d'accordo, penso che sia impensabile che nel 2022 un'Amministrazione, quale la città di Bari, non sia nelle condizioni di portare i cittadini a presentare il cambio di residenza e contestualmente, in quell'occasione, avere il modello Tari, cosa che era già prevista precedentemente. È stata disorganizzata,

successivamente, questa cosa, perché inizialmente c'era un addetto della Ripartizione Anagrafe che consegnava i moduli alla Ripartizione Tributi, poi si è cercato di farlo telematicamente, con un flop spaventoso. Il punto cardine è che oggi non possiamo consentire ad un cittadino di dover andare in due uffici per presentare delle dichiarazioni che un solo ufficio potrebbe automaticamente trasmettere all'altro. Questo comporta disagio per il cittadino che, nella media del tempo che dedica per sbrigare le vicende amministrative che lo riguardano, deve andare in due uffici, non agevola sicuramente gli uffici stessi perché sono oberati di persone che si recano prima da una parte e poi dall'altra, quindi, c'è un dispendio di risorse umane da parte dell'Amministrazione, c'è un dispendio di tempo da parte del cittadino e su questo vorrei comprendere anche la posizione dell'Amministrazione, di concerto tra la Ripartizione Anagrafe, la Ripartizione Tributi e la Ripartizione Innovazione Tecnologica, per comprendere se è nelle loro condizioni di voler superare questo vulnus che ancora oggi insiste nella nostra città e sono convinto che ci sia la sensibilità da parte degli Assessori competenti a fare in modo che questo possa venir meno, perché è ancora una volta un modo sbagliato di offrire dei servizi ai cittadini, ricollegandomi anche agli interventi precedenti, quindi, su questo chiedo che ci sia un impegno da parte del Sindaco e degli Assessori competenti a che ci sia, finalmente, una soluzione che possa agevolare i cittadini.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Picaro. Consigliere Cipriani.

CONSIGLIERE CIPRIANI:

Grazie Presidente. Solo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta presentata dal collega Neviera. Auspico che in tempi brevi questa proposta consiliare, che poi sarà al vaglio anche della Commissione Bilancio, sapientemente presieduta dal collega Loprieno, sarà in grado, laddove possibile, anche di migliorare questa proposta. Ritengo che sia molto utile per agevolare l'organizzazione e gli aspetti amministrativi da parte, appunto, della Ripartizione, sia molto utile anche per agevolare i processi di pagamento che riguardano i cittadini che in una fase convulsa, come quella relativa alle istanze di pagamento spesso hanno difficoltà a comprendere bene quali sono i processi d'attuare per onorare il pagamento di questi tributi, quindi, l'auspicio è che rispetto a quest'ordine del giorno si possa vigilare – lo dico a lei Presidente del Consiglio, lo dico al collega Neviera, anche al Presidente Loprieno – affinché in tempi brevi questa proposta consiliare possa arrivare al vaglio della Commissione Bilancio e poi essere portata in Consiglio per l'approvazione. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Cipriani. La parola al consigliere Loprieno.

CONSIGLIERE LOPRIENO:

Grazie Presidente. Il mio intervento è in linea con quello dei Consiglieri Cipriani e Neviera, perché quest'argomento è stato affrontato con l'assessore D'Adamo e con il direttore Ninni, anche l'anno scorso, poi, per questioni di opportunità si è preferito attendere quest'annualità per presentare quest'ordine del giorno.

È importante come intervento perché, a prescindere da quelle che possano essere, poi, le modifiche da fare alla Tari, ove siano ritenute essenziali, ma quest'ordine del giorno va a creare una sorta di anno zero perché è importante inserire l'Isee corrente per fotografare quella che è la situazione reale in quel momento di

quel nucleo familiare, quindi, questo è un ottimo ordine del giorno, è un'ottima proposta, mi congratulo con il consigliere Neviera per il lavoro svolto. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Loprieno. Mi ha chiesto d'intervenire, per la replica, il consigliere Neviera.

CONSIGLIERE NEVIERA:

Presidente, solo per dire che ho presentato un ordine del giorno che riguarda le istanze degli esercizi Tari e delle esenzioni, non: cambi di residenza, gestione della Tari e tutt'altro. Quest'ordine del giorno, se fosse stato approvato durante la Seduta del Bilancio, avrebbe consentito a quest'Amministrazione, di non uscire con gli avvisi Tari del 2022 perché aveva già ricevuto l'esenzione, quindi, quest'ordine del giorno tende soltanto a mettere a semplificare, a mettere in chiaro questa cosa.

La gestione della Tari non c'entra, è tutt'altra cosa, quindi, ringrazio il collega Delle Fontane e il collega Picaro per l'appoggio a quest'ordine del giorno, ma non capisco perché i 5 Stelle, che sono sempre così sensibili alle battaglie del popolo, in questo caso, si dovranno astenere. È una scelta legittima, non lo metto in dubbio. Solo questo volevo dire. Basta.

PRESIDENTE:

Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Neviera.

È aperta la votazione.

VOTAZIONE

Dichiaro chiusa la votazione:

Presenti 29

Favorevoli 27

Contrari 00

Astenuti 02

Il Consiglio approva l'ordine del giorno Neviera.

Presiede: il Presidente SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO SINTETICO: ODG Neviera

OGGETTO ESTESO: Ordine del giorno presentato dal cons. Neviera avente ad oggetto: TARI -
Istanze di agevolazione per le utenze domestiche

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0119 ORE: 12:40 28-07-2022

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 029
VOTANTI	: 027
VOTI FAVOREVOLI	: 027
VOTI CONTRARI	: 000
ASTENUTI	: 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ACQUAVIVA NICOLA	013 DI GIORGIO GIUSEPPE	027 PAPARELLA MICAELA
004 AMORUSO NICOLA	014 DI RELLA PASQUALE	028 PENNISI CRISTINA
005 ANACLERIO ALESSANDRA	015 FERRI FRANCESCA	029 PICARO MICHELE
006 BRONZINI MARCO	016 GIANNUZZI FRANCESCO	049 RANIERI ROMEO
007 CAMPANELLI SALVATORE	017 INTRONA PIERLUIGI	030 ROMITO FABIO SAVERIO
008 CASCELLA GIUSEPPE	018 LA PENNA ANNARITA	031 RUSSO FRATTASI SILVIA
009 CAVONE MICHELANGELO	019 LOPRIENO NICOLA	032 SCARAMUZZI DOMENICO
010 CIAULA ANTONIO	021 MAGRONE PASQUALE	035 VACCARELLA ELISABETTA
011 CIPRIANI DANILO	025 NEVIERA GIUSEPPE	037 VISCONTI ALESSANDRO

VOTANO NO

ASTENUTI

048 CARELLI ITALO	012 DELLE FONTANE ANTONELLO
-------------------	-----------------------------

ASSENTI

003 ALBENZIO PIERO	022 MANGINELLI LAURA	034 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO	024 MELCHIORRE FILIPPO	036 VIGGIANO GIUSEPPE
020 LORUSSO MARIA CARMEN	033 SIMONE ALESSANDRA P.	

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
AVV. ILARIA RIZZO



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Michelangelo Cavone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2022/150/00022

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 14/11/2022
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Estensore Tributi
Responsabile Proponente: Giuseppe Ninni

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 05/09/2014 N.40 E SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la deliberazione consiliare n.53 del 29/06/2021 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n.53 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale risulta approvato l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale Giuseppe Neviera, che impegna l'amministrazione comunale ad apportare alcune variazioni alle disposizioni contenute all'art.27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti;

PREMESSO CHE:

- il vigente Regolamento per l'istituzione ed applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e successive modificazione ed integrazioni, all'art.27 rubricato "Agevolazioni", contiene, tra l'altro, la disciplina per il riconoscimento in favore delle utenze domestiche delle esenzioni e riduzioni in favore dei nuclei familiari con determinate caratteristiche e reddito ISEE non superiori a determinate soglie;
- la regolamentazione e il riconoscimento di tali esenzioni/riduzioni è sostanzialmente fondato sul possesso di prestabiliti valori ISEE del nucleo familiare dell'istante desunti da certificazione in corso di validità, e sulle modalità di presentazione delle istanze, da presentare nel periodo 01 gennaio/30 giugno dell'anno successivo rispetto al periodo di imposta di riferimento, attraverso i Caf convenzionati con il Comune;

RILEVATO che l'attuale disciplina regolamentare, riconoscendo il beneficio delle esenzioni/riduzioni nel corso dell'anno successivo il periodo d'imposta di riferimento, allunga sensibilmente i tempi di definizione delle istanze, con inutile aggravio di spesa in capo al Comune. Infatti, in ciascun anno d'imposta, gli uffici comunali si trovano nelle condizioni di dover elaborare il ruolo ordinario TARI senza poter considerare le riduzioni/esenzioni spettanti per tale annualità ai sensi del Regolamento, spedire gli avvisi ordinari di pagamento anche ai contribuenti che in esito alle istanze si troveranno a poter beneficiare dell'esenzione o della riduzione TARI e, conseguentemente, al termine dell'istruttoria delle istanze presentate dai CAF nel primo semestre successivo al periodo di imposta di riferimento, procedere con la rielaborazione degli avvisi di pagamento oggetto di esenzione/riduzione e successivo recapito/postalizzazione;

DATO ATTO che rispetto alla vigente disciplina obiettivamente lunga ed inutilmente onerosa, in ogni caso valida a tutto il 2022, si reputa di estrema utilità rivedere il sistema di gestione delle

riduzioni/esenzioni di cui all'art.27 del vigente Regolamento in favore delle utenze domestiche, attraverso una lieve rivisitazione delle disposizioni regolamentari, fondamentale tesa a consentire la presentazione delle istanze di riduzione/esenzione nel medesimo anno a cui le richieste di riferiscono, utilizzando la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità in tale anno d'imposta;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esplicitate, proporre una variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p>	<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</p>

<p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente</p>	<p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di</p>
---	--

<p>Regolamento.</p> <p>3. Le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione.</p> <p>4. Tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>	<p>appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</p> <p>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>4.bis Le istanze presentate per il tramite dei</p>
--	---

	<p>CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>
--	--

DATO ATTO che le modifiche al Regolamento così come innanzi evidenziate, non comportano variazioni di gettito, dal momento che le stesse si pongono il mero fine di snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;
- l'art.30, comma 5, del D.L.41/2021;

PRESO ATTO:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

DATO ATTO che:

- il D.L. 228/2021 convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e ss.mm.ii. all'art.3, comma 5-quinquies prevede a partire dal 2022 che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari entro il 30 aprile di ciascun anno, - ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall'art.1, comma 683, legge n.147/2013 e dall'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 -, e che in caso di proroga successiva al 30 aprile del Bilancio di previsione, il termine per l'approvazione di tali atti coincide con quello definitivamente stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data di loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. _____ del _____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 30 giorni previsto dal medesimo articolo 55;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- _____;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il parere della C.C.P. competente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e il rispetto dei perentori termini di legge;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n.40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, riportante nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00.</p> <p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno</p>	<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Esenzioni:</p> <p>Sono esenti dalla Tari:</p> <p>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</p> <p>2. Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</p> <p>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</p>

<p>precedente non superi il limite di € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: - del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al</p>	<p>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 10.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</p> <p>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</p> <p>2. Riduzioni</p> <p>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</p> <p>1. 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00 la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</p> <p>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</p> <p>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</p> <p>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.</p> <p>2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:</p> <p>a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;</p> <p>b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata: -</p>
---	--

<p>campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione.</p> <p>4. Tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>	<p>del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B; - del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore. Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.</p> <p>In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.</p> <p>3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</p> <p>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno</p>
--	--

	<p>del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.</p> <p>4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</p> <p>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art.23.</p>
--	--

3. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui al punto precedente sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2023;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL **28 LUGLIO 2022**

O G G E T T O

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NEVIERA CONCERNENTE: VARIAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE "TASSA SUI RIFIUTI".

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, IN MODALITA' MISTA, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. ANTONIO DECARO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ACQUAVIVA Nicola	SI
2	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
3	AMORUSO Nicola	SI
4	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
5	BRONZINI Ing. Marco	SI
6	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
7	CARELLI Italo	SI
8	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
9	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
10	CIAULA Antonio	SI
11	CIPRIANI Danilo	SI
12	DELLE FONTANE Antonello	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
14	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
15	FERRI Francesca	SI
16	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI
17	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
18	LA PENNA Annarita	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LOPRIENO Nicola	SI
20	LORUSSO Maria Carmen	NO
21	MAGRONE Sig. Pasquale	SI
22	MANGINELLI Laura	NO
23	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
24	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
25	PAPARELLA Micaela	SI
26	PENNISI Cristina	SI
27	PICARO Dott. Michele	SI
28	RANIERI Rag. Romeo	SI
29	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
31	SCARAMUZZI Domenico	SI
32	SIMONE Alessandra	NO
33	SISTO Sig. Livio	NO
34	VACCARELLA Elisabetta	SI
35	VIGGIANO Giuseppe	NO
36	VISCONTI Alessandro	SI

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 29 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 27 favorevoli (Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Antonio Ciaula, Danilo Cipriani, Giuseppe Di Giorgio, Pasquale Di Rella, Francesca Ferri, Francesco Giannuzzi, Pierluigi Introna, Annarita La Penna, Nicola Loprieno, Pasquale Magrone, Giuseppe Neviera, Micaela Paparella, Cristina Pennisi, Michele Picaro, Romeo Ranieri, Fabio Saverio Romito, Silvia Russo Frattasi, Domenico Scaramuzzi, Elisabetta Vaccarella, Alessandro Visconti)

n. 0 contrari

n. 2 astenuti (Italo CARELLI, Antonello Delle Fontane)

approva la proposta



COMUNE DI BARI

g. cub

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO che il vigente Regolamento per l'istituzione ed applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.40 del 05/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.27 rubricato "Agevolazioni", contiene la disciplina per il riconoscimento in favore delle utenze domestiche delle esenzioni e riduzioni in favore dei nuclei familiari con determinate caratteristiche e reddito ISSE non superiori a determinate soglie;

DATO ATTO che il sistema del riconoscimento di tali esenzioni e riduzioni è sostanzialmente fondato sul possesso di valore ISEE del nucleo familiare dell'istante riferito all'anno precedente, e sulle modalità di presentazione delle istanze da presentare attraverso i Caf convenzionati con il Comune nel periodo 01 gennaio/30 giugno dell'anno successivo rispetto al periodo di imposta di riferimento;

RILEVATO che siffatta impostazione regolamentare allunga sensibilmente i tempi di definizione delle istanze, con inutile aggravio di spesa in capo al Comune. Infatti, in ciascun anno d'imposta, l'Ente si trova nelle condizioni di dover elaborare il ruolo ordinario TARI senza considerare le riduzioni/esenzioni spettanti ai sensi del Regolamento, spedire gli avvisi ordinari di pagamento anche ai contribuenti che in esito alle istanze si troveranno a poter beneficiare dell'esenzione o della riduzione TARI, e conseguentemente al termine dell'istruttoria delle istanze presentate dai CAF nel primo semestre successivo al periodo di imposta di riferimento, procedere con la predisposizione del ruolo suppletivo con rielaborazione degli avvisi oggetto di riduzione ed esenzione, e postalizzazione degli stessi a mezzo posta ordinaria.

DATO ATTO che rispetto alla vigente disciplina obiettivamente lunga, farraginosa ed inutilmente onerosa, si reputa di estrema utilità rivedere il sistema di gestione delle riduzioni/esenzioni di cui all'art.27 del vigente Regolamento, attraverso una lieve rivisitazione delle disposizioni regolamentari, **tesa a consentire la presentazione delle istanze nel medesimo anno a cui le richieste di riferiscono, utilizzando la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità in tale anno d'imposta;**

RITENUTO, per le ragioni innanzi esplicitate, proporre il seguente ordine del giorno finalizzato ad incaricare il Sindaco, l'Assessore alla Risorse Finanziaria e l'intera Giunta di predisporre proposta consiliare di variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, al fine di consentire che le istanze di agevolazione per le utenze domestiche devono essere presentate ogni anno, per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, unitamente a certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità dell'istante, a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui le richieste di riferiscono e sino al 30 giugno del medesimo anno.

DATO ATTO che la succitata modifica regolamentare, consentirà agli utenti aventi diritto, di definire nel medesimo anno di imposta il beneficio dell'esenzione e/o della riduzione senza dover attendere l'esercizio

successivo, e permetterà un significativo risparmio in termini di minori oneri di postalizzazione e minori oneri per spesa di personale dedicato a tale attività istruttoria;

ACCERTATO che l'esecuzione del presente ordine del giorno non comporta variazioni di gettito, dal momento che la variazione regolamentare proposta ha il mero fine di snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

IMPEGNA

IL SINDACO, L'ASSESSORE ALLE RISORSE FINANZIARIE E L'INTERA GIUNTA COMUNALE a predisporre proposta consiliare di variazione delle disposizioni contenute all'art.27 del vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, al fine di consentire che le istanze di agevolazione per le utenze domestiche devono essere presentate ogni anno, per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, unitamente a certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità dell'istante, a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui le richieste di riferiscono e sino al 30 giugno del medesimo anno;

Bari,

28/07/2022

Il Consigliere Comunale



DELIBERAZIONE N. 2022/00053 DEL 28.07.2022

Sono presentati, all'inizio della Seduta, 3 ordini del giorno, rispettivamente a firma del consigliere: Neviera, Romito, Ciaula, Picaro, Di Rella.

I testi sono stati distribuiti ai singoli Consiglieri, pertanto, inizierei dal primo ordine del giorno, passando la parola al proponente consigliere Neviera.

CONSIGLIERE NEVIERA:

Grazie Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi dato la possibilità di presentare quest'ordine del giorno che avrei dovuto presentare in occasione della delibera della Tari, ma per un impedimento familiare non mi è stato possibile farlo. Sarò breve.

Quest'ordine del giorno tende, essenzialmente, a dare la possibilità, all'Amministrazione, di avere una possibilità, in termini di oneri di risparmio e minori oneri per la spesa del personale dedicato all'attività istruttoria. Vi spiego: attualmente, per le esenzioni Tari, l'Amministrazione apre il portale per consentire ai cittadini, da gennaio a giugno di ogni anno.

PRESIDENTE:

Chiedo scusa consigliere Neviera, siccome sento un vociare fastidioso in sottofondo, chiedo ai Consiglieri di evitare di parlare e di ascoltare il consigliere Neviera o di uscire.

CONSIGLIERE NEVIERA:

La premessa l'avevo già fatta dimenticando una cosa che dico adesso: ringrazio il Direttore della Ripartizione, dottor Ninni perché mi ha dato delle indicazioni utilissime per buttare giù quest'ordine del giorno, perché, poi, è un'idea e mi sono confrontato con lui e con l'Assessore. In questo momento, per la città di Bari, quando è andata in vigore la questione relativa all'esenzione e alla possibilità di dare ai cittadini il non pagamento della Tari se avevano un Isee al di sotto di una certa soglia, la discrasia dov'era e dov'è attualmente? Quello che si consente al cittadino di presentare l'Isee, per esempio, del 2022 per la Tari del 2021. Che cosa accade? Quando la Tari viene postalizzata ed emessa verso la fine dell'anno, come accade spesso da molto tempo, il cittadino non sa se deve pagare o non deve pagare, quindi, attende l'anno successivo e in questo caso se deve pagare paga in ritardo, quindi, con conseguenze per l'Amministrazione d'incassare dei soldi e non sapere per il Bilancio e quanto altro. Se, invece, non deve pagare, quindi, lo fa dopo.

Quest'ordine del giorno tende, essenzialmente, a portare le cose in regola, cioè, sarà possibile, approvando quest'ordine del giorno, avere l'esenzione con l'anno corrente e l'Isee corrente. Questo consentirà anche all'Amministrazione, per esempio, nel 2022, di sapere, già in anticipo, quando farà le postalizzazioni, gli invii degli avvisi, che non dovrà inviare tot avvisi per quanto riguarda dei cittadini che hanno avuto la possibilità di avere l'esenzione con Isee corrente e anno corrente, quindi, questa cosa qua, per le ragioni innanzi specificate, è tesa a consentire la presentazione dell'istanza nel medesimo anno in cui le richieste si riferiscono, utilizzando la certificazione Isee ordinaria, in corso di validità, nell'anno d'imposta della cartella Tari. Questa modifica regolamentare consentirà, senza ombra di dubbio, agli utenti, agli aventi diritto, di definire, nel medesimo anno d'imposta, il beneficio dell'esenzione o della riduzione senza dover attendere l'esercizio successivo e permetterà, quindi, all'Amministrazione comunale, un risparmio in termini minori di

oneri di postalizzazione e minori oneri di spesa di personale dedicato a quest'attività istruttoria, quindi, con quest'ordine del giorno chiedo al Sindaco, all'Assessore alle Risorse Finanziarie e all'intera Giunta comunale di predisporre una proposta consiliare che sarà, com'è giusto che sia, vagliata dalla Commissione competente. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Neviera. È aperta la discussione sull'ordine del giorno. Ha chiesto d'intervenire il consigliere Delle Fontane, successivamente il consigliere Picaro.

CONSIGLIERE DELLE FONTANE:

Grazie Presidente. Presidente, onestamente, come Movimento 5 Stelle, ammiriamo e apprezziamo il tentativo del consigliere Neviera, con quest'ordine del giorno, questo tentativo, sostanzialmente, di cercare di mettere ordine della gestione Tari a Bari e delle relative cartelle Tari, però, Consigliere, purtroppo, pur apprezzando il tentativo temo che questa proposta andrà un po' a confondere un campo già abbastanza confuso. Ricordo a tutti gli atavici problemi dei cambi Tari, dei cambi residenza, che ancora attendono una soluzione definitiva, i parametri Isee che sono fermi da quasi 10 anni, quindi, ad oggi sono totalmente anacronistici per rientrare in esenzioni, in riduzioni e agevolazioni, senza contare i cambi di aziende dei gestori del servizio delle istanze di agevolazioni e riduzioni e, quindi, dei vari portali che, attualmente, ad esempio, non permettono al cittadino di entrare e verificare, magari, le istanze presentate, magari, più di un paio di anni fa. Sulla base di queste premesse, quindi, collega Neviera, ritenendo, comunque, apprezzabile il tentativo, anche se siamo tendenti a non votare favorevolmente, però, come Movimento 5 Stelle non possiamo non apprezzare il tentativo di un Consigliere Comunale che cerca, in qualche modo, di dare il suo apporto in una criticità oramai atavica in un servizio che presenta delle criticità oramai ataviche. Pertanto, il nostro voto sarà di astensione, perché riteniamo che questo tentativo, probabilmente, andrà a confondere ulteriormente la gestione Tari che, a nostro avviso, va totalmente rivista e rivoluzionata. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Delle Fontane. Consigliere Picaro.

CONSIGLIERE PICARO:

Grazie Presidente. In primo luogo apprezzo l'impegno e l'ordine del giorno presentato dal consigliere Neviera, ne condivido le criticità che ha esposto, che sono le criticità di tanti cittadini che hanno problemi nel dover ricevere l'Isee l'anno successivo, aspettare per comprendere se sono nelle condizioni o no di dover avere le agevolazioni o le esenzioni, quindi, il mio voto sarà assolutamente favorevole, perché questo è quello che molti cittadini hanno rappresentato, poi, tra l'altro, mi permetto anche di aggiungere che, coadiuvato dal Direttore della Ripartizione Ragioneria e Tributi, Ninni, sicuramente ha avuto la validazione organizzativa per fare in modo che ciò potesse essere fatto. Ritengo che sia assolutamente utile, agevolerebbe anche l'Amministrazione comunale nel fare in modo che ordinariamente si possa comprendere, nei tempi e modi previsti che un cittadino possa fruire delle agevolazioni o delle esenzioni, quindi, ritengo che sia meritevole di attenzione. Il mio voto favorevole l'ho già anticipato.

Riguardo le ulteriori precisazioni del consigliere Antonio delle Fontane, anche in questo caso mi trovo assolutamente d'accordo, penso che sia impensabile che nel 2022 un'Amministrazione, quale la città di Bari, non sia nelle condizioni di portare i cittadini a presentare il cambio di residenza e contestualmente, in quell'occasione, avere il modello Tari, cosa che era già prevista precedentemente. È stata disorganizzata,

successivamente, questa cosa, perché inizialmente c'era un addetto della Ripartizione Anagrafe che consegnava i moduli alla Ripartizione Tributi, poi si è cercato di farlo telematicamente, con un flop spaventoso. Il punto cardine è che oggi non possiamo consentire ad un cittadino di dover andare in due uffici per presentare delle dichiarazioni che un solo ufficio potrebbe automaticamente trasmettere all'altro. Questo comporta disagio per il cittadino che, nella media del tempo che dedica per sbrigare le vicende amministrative che lo riguardano, deve andare in due uffici, non agevola sicuramente gli uffici stessi perché sono oberati di persone che si recano prima da una parte e poi dall'altra, quindi, c'è un dispendio di risorse umane da parte dell'Amministrazione, c'è un dispendio di tempo da parte del cittadino e su questo vorrei comprendere anche la posizione dell'Amministrazione, di concerto tra la Ripartizione Anagrafe, la Ripartizione Tributi e la Ripartizione Innovazione Tecnologica, per comprendere se è nelle loro condizioni di voler superare questo vulnus che ancora oggi insiste nella nostra città e sono convinto che ci sia la sensibilità da parte degli Assessori competenti a fare in modo che questo possa venir meno, perché è ancora una volta un modo sbagliato di offrire dei servizi ai cittadini, ricollegandomi anche agli interventi precedenti, quindi, su questo chiedo che ci sia un impegno da parte del Sindaco e degli Assessori competenti a che ci sia, finalmente, una soluzione che possa agevolare i cittadini.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Picaro. Consigliere Cipriani.

CONSIGLIERE CIPRIANI:

Grazie Presidente. Solo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta presentata dal collega Neviera. Auspico che in tempi brevi questa proposta consiliare, che poi sarà al vaglio anche della Commissione Bilancio, sapientemente presieduta dal collega Loprieno, sarà in grado, laddove possibile, anche di migliorare questa proposta. Ritengo che sia molto utile per agevolare l'organizzazione e gli aspetti amministrativi da parte, appunto, della Ripartizione, sia molto utile anche per agevolare i processi di pagamento che riguardano i cittadini che in una fase convulsa, come quella relativa alle istanze di pagamento spesso hanno difficoltà a comprendere bene quali sono i processi d'attuare per onorare il pagamento di questi tributi, quindi, l'auspicio è che rispetto a quest'ordine del giorno si possa vigilare – lo dico a lei Presidente del Consiglio, lo dico al collega Neviera, anche al Presidente Loprieno – affinché in tempi brevi questa proposta consiliare possa arrivare al vaglio della Commissione Bilancio e poi essere portata in Consiglio per l'approvazione. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Cipriani. La parola al consigliere Loprieno.

CONSIGLIERE LOPRIENO:

Grazie Presidente. Il mio intervento è in linea con quello dei Consiglieri Cipriani e Neviera, perché quest'argomento è stato affrontato con l'assessore D'Adamo e con il direttore Ninni, anche l'anno scorso, poi, per questioni di opportunità si è preferito attendere quest'annualità per presentare quest'ordine del giorno.

È importante come intervento perché, a prescindere da quelle che possano essere, poi, le modifiche da fare alla Tari, ove siano ritenute essenziali, ma quest'ordine del giorno va a creare una sorta di anno zero perché è importante inserire l'Isee corrente per fotografare quella che è la situazione reale in quel momento di

quel nucleo familiare, quindi, questo è un ottimo ordine del giorno, è un'ottima proposta, mi congratulo con il consigliere Neviera per il lavoro svolto. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Loprieno. Mi ha chiesto d'intervenire, per la replica, il consigliere Neviera.

CONSIGLIERE NEVIERA:

Presidente, solo per dire che ho presentato un ordine del giorno che riguarda le istanze degli esercizi Tari e delle esenzioni, non: cambi di residenza, gestione della Tari e tutt'altro. Quest'ordine del giorno, se fosse stato approvato durante la Seduta del Bilancio, avrebbe consentito a quest'Amministrazione, di non uscire con gli avvisi Tari del 2022 perché aveva già ricevuto l'esenzione, quindi, quest'ordine del giorno tende soltanto a mettere a semplificare, a mettere in chiaro questa cosa.

La gestione della Tari non c'entra, è tutt'altra cosa, quindi, ringrazio il collega Delle Fontane e il collega Picaro per l'appoggio a quest'ordine del giorno, ma non capisco perché i 5 Stelle, che sono sempre così sensibili alle battaglie del popolo, in questo caso, si dovranno astenere. È una scelta legittima, non lo metto in dubbio. Solo questo volevo dire. Basta.

PRESIDENTE:

Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Neviera.

È aperta la votazione.

VOTAZIONE

Dichiaro chiusa la votazione:

Presenti 29

Favorevoli 27

Contrari 00

Astenuti 02

Il Consiglio approva l'ordine del giorno Neviera.

Presiede: il Presidente SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO SINTETICO: ODG Neviera

OGGETTO ESTESO: Ordine del giorno presentato dal cons. Neviera avente ad oggetto: TARI -
Istanze di agevolazione per le utenze domestiche

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0119 ORE: 12:40 28-07-2022

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 029
VOTANTI	: 027
VOTI FAVOREVOLI	: 027
VOTI CONTRARI	: 000
ASTENUTI	: 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002 ACQUAVIVA NICOLA	013 DI GIORGIO GIUSEPPE	027 PAPARELLA MICAELA
004 AMORUSO NICOLA	014 DI RELLA PASQUALE	028 PENNISI CRISTINA
005 ANACLERIO ALESSANDRA	015 FERRI FRANCESCA	029 PICARO MICHELE
006 BRONZINI MARCO	016 GIANNUZZI FRANCESCO	049 RANIERI ROMEO
007 CAMPANELLI SALVATORE	017 INTRONA PIERLUIGI	030 ROMITO FABIO SAVERIO
008 CASCELLA GIUSEPPE	018 LA PENNA ANNARITA	031 RUSSO FRATTASI SILVIA
009 CAVONE MICHELANGELO	019 LOPRIENO NICOLA	032 SCARAMUZZI DOMENICO
010 CIAULA ANTONIO	021 MAGRONE PASQUALE	035 VACCARELLA ELISABETTA
011 CIPRIANI DANILO	025 NEVIERA GIUSEPPE	037 VISCONTI ALESSANDRO

VOTANO NO

ASTENUTI

048 CARELLI ITALO	012 DELLE FONTANE ANTONELLO
-------------------	-----------------------------

ASSENTI

003 ALBENZIO PIERO	022 MANGINELLI LAURA	034 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO	024 MELCHIORRE FILIPPO	036 VIGGIANO GIUSEPPE
020 LORUSSO MARIA CARMEN	033 SIMONE ALESSANDRA P.	

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
AVV. ILARIA RIZZO



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Michelangelo Cavone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Municipio 2

Picone, Poggiofranco,
Carrassi, San Pasquale e
Mungivacca

Consiglio municipale

22 Novembre 2022

Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della
Covel Group S.r.l.

Quella successiva al punto numero 3 è un altro parere ex articolo 55 del regolamento sul decentramento amministrativo relativo alle modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvata con deliberazione numero 40 del 2014 a seguito dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale. Questo parere ci è stato richiesto con nota del 14 novembre dalla ripartizione tributi. Anch'esso è stato sottoposto alla Commissione per competenza. Ci sono interventi? Nessuno. Direttore prego.

Direttore

Astenuti? Favorevoli? Tutti gli altri.

Presidente

Anche io sono favorevole.

Direttore

Contrari? Nessuno. Quindi come sopra. 12 a favore e 3 astenuti.

Presidente

Con 12 voti favorevoli e 3 di astensione viene approvata anche la proposta di delibera iscritta al punto numero 3 all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE
Umberto Ravallese

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 27/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Umberto Ravallese

Bari, 27/12/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 27/12/2022 al 10/01/2023.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Bari, 10/01/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>